



Ass. San Vincenzo in Movimento  
&  
MeetUp San Vincenzo5stelle



San Vincenzo in Laboratorio, proposte e suggerimenti

[sanvincenzo5stelle@gmail.com](mailto:sanvincenzo5stelle@gmail.com)  
[www.sanvincenzo5stelle.altervista.org](http://www.sanvincenzo5stelle.altervista.org)  
[www.sanvincenzo5stelle.altervista.org/blog](http://www.sanvincenzo5stelle.altervista.org/blog)  
[sanvincenzoinmovimento@gmail.com](mailto:sanvincenzoinmovimento@gmail.com)  
[www.sanvincenzoinmovimento.altervista.org](http://www.sanvincenzoinmovimento.altervista.org)

## ALLEGATO II

### Premessa

**Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale**

#### **Art. 192 Divieto di abbandono**

- 1. L'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
- 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*
- 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli Art. 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*
- 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.*

#### **Art. 255. Abbandono di rifiuti**

- 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 euro a 620 euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 155 euro.*
- 2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.*

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

#### **Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

**Art. 257. Bonifica dei siti**

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

------(o)-----

**DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267**  
**TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**  
**a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265**  
**(G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, s.o. n. 162/L)**

**Art. 7-bis. Sanzioni amministrative**

(articolo introdotto dall'art. 16 legge n. 3 del 2003)

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari

(comma introdotto dall'art. 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003)

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Legge 24 luglio 2008, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"**

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008

**Art. 6.**

*Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale*

*1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:*

*«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:*

*a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;*

*b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;*

*c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. 2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.*

*3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.*

*4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*

**Art. 6-bis.-** *Modifiche all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689*

*1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente:*

*«Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma».*

**A titolo di esempio, presentiamo un REGOLAMENTO su conferimento, abbandono e deposito di rifiuti, modificato e adattato al nostro Comune :**

## REGOLAMENTO

### CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

#### **Art. 1 - Disposizioni generali**

1. I rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell'utente o del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta nei modi e nei tempi previsti per ciascuna zona, con modalità tali da evitare ogni dispersione e ogni odore molesto, utilizzando per i rifiuti indifferenziati e i residui alimentari sacchi adeguati di provata resistenza ed accuratamente chiusi.

2. È fatto obbligo conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo le modalità stabilite nella Carta dei Servizi e osservando le seguenti ulteriori disposizioni:

**a)** Nelle zone servite da appositi contenitori:

- 1) Utilizzare esclusivamente il contenitore per il conferimento dei rifiuti;
- 2) Conferire esclusivamente la tipologia di rifiuti indicata;
- 3) Assicurarsi, dopo il conferimento dei rifiuti, che lo sportello del contenitore sia chiuso;
- 4) Servirsi di un altro contenitore situato in prossimità qualora il primo risultasse pieno o non avesse capienza disponibile;
- 5) Osservare tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sul contenitore;
- 6) Ridurre di volume gli imballaggi per utilizzare al meglio lo spazio disponibile.

**b)** Nelle zone interessate dalla raccolta effettuata tramite bidoncini devono essere seguite le modalità di conferimento di cui al precedente punto a) e tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sui bidoncini stessi.

**c)** Nelle zone interessate dal servizio di ritiro porta a porta:

- 1) Le varie tipologie di rifiuti devono essere esposte esclusivamente nei giorni ed orari e con modalità prescritti di norma con apposito atto comunale o dalla Carta dei Servizi;
- 2) I rifiuti debbono essere esposti nei pressi dell'abitazione o del luogo di produzione collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto;
- 3) Gli imballaggi devono essere ridotti di volume.

3. È fatto divieto di:

**a)** conferire materiali accesi o incandescenti (sigarette, braci, ecc.);

**b)** introdurre nei contenitori: residui liquidi, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;

**c)** depositare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;

**d)** prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;

**e)** spostare senza averne titolo i contenitori dalla loro sede;

**f)** abbandonare, gettare, versare, depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nei pubblici mercati coperti e scoperti e su tutte le superfici acquee, rifiuti, carta, carta straccia, bottiglie e lattine, liquidi, residui di bivacchi e simili, anche in piccole quantità.

4. Al fine di incentivare la differenziazione dei rifiuti ed il recupero dei materiali riutilizzabili e riciclabili, e per consentire il conferimento diretto e tempestivo delle diverse tipologie di rifiuti differenziati da parte degli utenti, nell'ambito dei servizi di raccolta sono previste dalla pianificazione di ambito un adeguato numero di Stazioni Ecologiche e/o Centri di Raccolta.

La Carta dei Servizi precisa le norme che disciplinano le modalità di accesso, di conferimento dei materiali, gli orari e le eventuali agevolazioni previste. In associazione alle Stazioni Ecologiche e ai Centri di Raccolta potranno essere attivate iniziative complementari di carattere educativo ambientale, finalizzate alla maggiore differenziazione dei rifiuti e alla riduzione della produzione dei rifiuti, anche mediante la riutilizzazione di oggetti.

5. Qualora per motivi temporanei di pubblica necessità o per altri impedimenti non sia possibile il conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste, il Gestore predispone interventi alternativi, previa informazione degli utenti. In ordine a particolari esigenze, si potranno comunque disporre, con motivato provvedimento, specifiche modalità e orari di conferimento dei rifiuti che dovranno essere osservate dagli utenti interessati.

6. Al fine di salvaguardare l'igiene pubblica ed il decoro urbano, il conduttore, amministratore o proprietario di fabbricati o delle aree relative scoperte, ovvero di terreni non edificati, ha l'obbligo di mantenere tale area in perfette condizioni di pulizia e libere da qualsiasi deposito non temporaneo di rifiuti.

8. I titolari di concessione di suolo pubblico o di area di uso pubblico hanno l'obbligo di conferire i rifiuti al normale servizio di raccolta, nei modi e nei tempi previsti per l'area concessa, nonché mantenere in perfette condizioni di decoro e pulizia le medesime aree indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o strada da parte dell'apposito servizio.

#### **Art. 2 - Conferimento differenziato dei rifiuti**

1. Il conferimento differenziato costituisce componente obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti, ed è in particolare finalizzato al recupero di materiali riciclabili e al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.

2. Sulla base degli atti di programmazione regionale e provinciale e del piano dell'A.T.O., sono individuate le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio, anche al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti.

3. È fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio pubblico situati nei perimetri e nelle zone nelle quali è istituita la raccolta differenziata dei rifiuti, di conferire le tipologie di materiali da riciclare, in modo separato, secondo le modalità di carattere generale sopra stabilite e le istruzioni precisate dal gestore all'interno della Carta dei Servizi.

4. È inoltre incentivato il conferimento differenziato nelle Stazioni Ecologiche e/o nei Centri di Raccolta.

#### **Art. 3 - Rifiuti vegetali**

1. Ai fini di conseguire gli obiettivi di riduzione e di recupero dei rifiuti e di economicità nella gestione è incentivata la pratica dell'auto compostaggio dei rifiuti vegetali attraverso l'uso delle compostiere.

2. Nel caso di conferimento al servizio pubblico è fatto obbligo di conferire in maniera separata i rifiuti vegetali domestici provenienti da interventi di manutenzione di terrazzi, aree verdi, orti e giardini, nelle zone dove è attiva la raccolta differenziata della frazione organica e vegetale secondo le modalità predisposte al riguardo.

3. Gli utenti delle zone dove non è attiva la raccolta differenziata della frazione organica possono conferire i rifiuti vegetali presso le Stazioni Ecologiche e/o Centri di Raccolta attrezzati, negli appositi spazi e cassoni dedicati, oppure al servizio di ritiro su chiamata, previo appuntamento e sulla base delle istruzioni fornite nella Carta dei Servizi. È fatto obbligo di esporre i materiali in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione.

4. I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree a verde prodotti da imprese, sono assimilati esclusivamente nel rispetto dei criteri quantitativi stabiliti dalla normativa vigente in materia. Non si applica il limite di quantità ai rifiuti vegetali prodotti da attività effettuate per conto dell'amministrazione comunale, conferiti in maniera differenziata negli appositi centri di raccolta.

#### **Art. 4 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti**

1. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato alle Stazioni Ecologiche e/o Centri di Raccolta attrezzati negli spazi e cassoni dedicati, anche al fine del riutilizzo, oppure all'apposito Servizio di Ritiro dei rifiuti Ingombranti previo appuntamento con il Gestore o servizio Comunale e sulla base delle istruzioni precisate nella Carta dei Servizi.

2. È fatto obbligo, al fine del conferimento al Servizio di Ritiro dei rifiuti Ingombranti, esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione. L'esposizione dei rifiuti ingombranti deve essere effettuata non prima delle 24 ore antecedenti all'orario concordato per il ritiro con il Gestore.

#### **Art.5 - Rifiuti Cimiteriali**

1. I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo **184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** e definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

2. L'organizzazione della struttura cimiteriale e lo svolgimento delle relative attività devono favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti e garantire la separazione delle frazioni recuperabili, che devono essere conferite al servizio pubblico in modo differenziato secondo le modalità previste per la zona.

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, costituiti dalle casse e dai relativi componenti e accessori, devono essere gestiti in maniera del tutto separata dalle altre tipologie di rifiuti secondo le apposite norme e procedure dettate al riguardo, favorendo comunque il recupero dei residui metallici.

4. I rifiuti costituiti da terre da scavo e simili, derivanti da altre attività cimiteriali, vanno in via prioritaria riutilizzati nell'ambito della stessa struttura cimiteriale, oppure avviati al recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati, secondo le disposizioni che regolano tale tipologia di materiali.

5. Al fine di ridurre la quantità dei rifiuti nella gestione dei residui vegetali, in ottemperanza alle norme di legge sopra richiamate, i materiali di risulta della manutenzione del verde, gli avanzi e gli scarti dei fiori e delle piante possono essere avviate all'auto compostaggio per la utilizzazione del compost nell'ambito cimiteriale.

#### **Art.6 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**

1. **L'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151** definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2. È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da nuclei domestici, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:

**a)** presso le Stazioni Ecologiche o Centri di Raccolta od altri punti di conferimento predisposti all'uopo dal gestore;

**b)** attraverso il servizio di ritiro a domicilio;

**c)** attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo comma 3;

d) attraverso la consegna ad un centro di raccolta autorizzato.

3. Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e del decreto ministeriale 8 marzo 2010 n. 65, che prevede modalità semplificate per la gestione dei RAEE:

a) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;

b) fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del decreto 25 luglio 2005, n. 151.

4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 2, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

5. Fatto salvo quanto stabilito all'**articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005**, n. 151 in ordine alle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture pubbliche quali stazioni ecologiche ecc, previa convenzione con il gestore interessato, con oneri a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.

#### **Art. 7 - Conferimento di materiali inerti e di cemento amianto di origine domestica**

1. I materiali inerti e i manufatti dismessi in cemento amianto provenienti da interventi eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere conferiti direttamente dal medesimo utente presso le stazioni ecologiche, centri di raccolta o altri centri autorizzati, secondo le specifiche modalità e istruzioni finalizzate alla tutela della salute individuale e collettiva dettate dalla ASL competente e riportate dal gestore nella Carta dei Servizi. In alternativa l'utente deve rivolgersi a soggetti privati, autorizzati dall'ente competente in materia per lo svolgimento di tale attività.

2. È fatto divieto, pertanto, immettere nei contenitori o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti e di cemento amianto di origine domestica in modo diverso da quello del comma 1.

#### **Art. 8 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili**

1. I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o hanno l'obbligo di procedere alla demolizione, debbono consegnarli ad un centro autorizzato ai sensi di legge (**decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209**) per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero o lo smaltimento di materiali.

2. Gli utenti domestici, proprietari di velocipedi o simili che intendono procedere al loro smaltimento, possono avvalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ingombranti, di cui all'art 11 del presente regolamento, oppure consegnarli direttamente alle Stazioni Ecologiche o ai Centri di Raccolta autorizzati.

3. È fatto divieto pertanto di immettere i suddetti rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani e altresì di abbandonare gli stessi su suolo pubblico o privato.



#### **Art. 9 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi**

1. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani pericolosi in maniera separata negli appositi contenitori predisposti dal gestore o presso le Stazioni Ecologiche, Centri di Raccolta, secondo le modalità definite dalla Carta dei Servizi.
2. Le batterie, le pile, i piccoli elettrodomestici, le sorgenti luminose esauste e tutti quei prodotti interessati da una filiera certa di avvio a recupero, possono essere conferite in modo differenziato anche presso le attività commerciali che vendono tali prodotti.
3. I medicinali scaduti o comunque non utilizzati sono da conferire alle Stazioni ecologiche o Centri di Raccolta nonché presso le farmacie, ambulatori medici o altre strutture che abbiamo reso disponibili gli spazi per l'installazione di una **Eco-tappa** dotata degli appositi contenitori forniti dal gestore, per consentire un agevole conferimento da parte degli utenti.
4. È fatto obbligo conferire presso le Stazioni Ecologiche o Centri di Raccolta o negli appositi contenitori predisposti dal Gestore i rifiuti urbani pericolosi, costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), X (irritanti), e altri rifiuti contenenti mercurio.

#### **RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI**

#### **Art. 10 - Disposizioni sulla raccolta**

1. La raccolta dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è estesa a tutto il territorio comunale secondo modalità stabilite dal Piano Finanziario e dal Contratto di Servizio e dai relativi documenti tecnici, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche di ogni zona.

La frequenza e l'organizzazione della raccolta devono garantire il costante mantenimento dell'igiene in modo da evitare la diffusione di maleodoranze e la proliferazione di infestanti e il massimo recupero di materiali riciclabili nell'ambito dei principi di economicità e funzionalità del servizio.

2. Qualora siano utilizzati appositi contenitori collocati su suolo pubblico, devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli eventi atmosferici ed a impedirne la dispersione, mantenuti dal gestore in piena efficienza funzionale e di decoro. I contenitori devono essere conservati in uno stato di adeguata pulizia ed igiene, in modo da evitare la giacenza di rifiuti ed esalazioni moleste, ricorrendo ad appositi lavaggi periodici evitando la dispersione incontrollata di liquidi ed aerosol.
3. La collocazione e lo spostamento dei contenitori sul suolo pubblico avviene a cura del gestore che a tal fine consegue le autorizzazioni eventualmente previste.
4. È fatto divieto a chiunque non autorizzato, di spostare le attrezzature di raccolta, o di imbrattarle e manometterle.
5. Qualora siano previsti interventi di manutenzione o di modifica della viabilità che non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, il Comune, anche tramite la ditta incaricata dei lavori, è tenuto a dare comunicazione preventiva al gestore in modo da individuare la soluzione più adeguata per assicurare il ritiro dei rifiuti.

#### **Art. 11 - Disposizioni sul trasporto**

1. Successivamente al conferimento, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati sono effettuati dal Gestore o da altri soggetti autorizzati con idonei veicoli in modo da evitare ogni dispersione dei materiali raccolti, e conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

#### **Art. 12 - Rimozione dei rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili**

1. I relitti di veicoli e rimorchi e loro parti, giacenti in stato di abbandono su suolo pubblico o di uso pubblico, sono comunque considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, secondo quanto stabilito dall'articolo 184, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli Organi di polizia, eseguiti gli opportuni controlli, dispongono la rimozione del relitto. Il gestore procede, in modo diretto o a mezzo di ditte autorizzate, all'intervento di rimozione e alla rottamazione per il recupero dei materiali. Qualora l'intervento riguardi veicoli a motore o rimorchi o parti degli stessi, verrà attivata la procedura per il recupero delle spese sostenute a carico del soggetto responsabile, se identificato.

3. Nel caso di abbandono di relitti e simili su suolo privato, eseguiti i necessari accertamenti, si procederà con apposito atto ad intimare la rimozione e il corretto smaltimento a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

#### **Art. 13 - Abbandono di rifiuti**

1. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o private per i quali debba intervenire il Comune in danno del responsabile dell'abbandono sono da classificarsi urbani ai fini della raccolta e del trasporto, mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini dello smaltimento e/o recupero.

#### **Art. 14 - Obblighi generali nella gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili**

1. Nessuna attività umana sul territorio comunale può dare luogo ad abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti di qualunque natura su aree pubbliche e private, compresi i rifiuti derivanti da operazioni di carico, scarico, trasporto e vendita di merci e di materiali.

2. Qualora venga individuato il responsabile, l'abbandono di rifiuti viene punito con le sanzioni di cui al successivo art. 16, in aggiunta all'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, attraverso il regolare smaltimento e la bonifica del sito interessato, qualora necessaria, secondo le procedure di legge.

3. Se l'abbandono dei rifiuti avviene per opera di ignoti, l'Amministrazione comunale, fatti i dovuti accertamenti, attiva il procedimento di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche nei confronti della proprietà del terreno su cui gravano i rifiuti.

4. I proprietari dei terreni oggetto di interventi di rimozione di rifiuti da parte del Comune, secondo le procedure sopra descritte, dovranno predisporre ogni accorgimento atto ad evitare il reiterarsi del fatto illecito. I proprietari che non abbiano adottato i suddetti accorgimenti saranno ritenuti responsabili a titolo di colpa, qualora si verifichi nuovamente la circostanza di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti nella stessa area .

5. I proprietari o i titolari di diritti reali o personali di godimento dei terreni per i quali sussiste l'obbligo di recinzione sono responsabili, a titolo di colpa, dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti, nel caso in cui tale recinzione non sia stata completamente ed efficacemente realizzata.

#### **SANZIONI E NORME FINALI**

#### **Art.15 - Controlli**

1. Allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo oltre agli organi ai quali compete per legge il controllo sulla gestione dei rifiuti, può essere preposto anche personale dipendente del Gestore, debitamente autorizzato secondo le norme di legge, previa apposita istruzione e selezione.

Verbali di accertamento delle infrazioni amministrative redatti da tali agenti fanno pubblica fede.

2. Gli organi e gli incaricati di cui al comma precedente possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti coloro i quali pongono in essere i comportamenti costituenti violazione del presente Regolamento.

#### **Art.16 - Sanzioni**

1. Fermo restando quanto stabilito dagli art. 255 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 e salvo che il fatto non costituisca reato, l'accertamento delle violazioni al presente regolamento e l'irrogazione delle relative sanzioni ha luogo secondo le disposizioni contenute nella legge 689/1981 e nei limiti del minimo e del massimo edittale stabilito dall'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel testo del presente regolamento con la dizione "È fatto obbligo", si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 in base al peso del totale del rifiuto abbandonato o conferito erroneamente, di fatto € 25,00 a Kg e comunque € 25 a sanzione minima.

3. Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel testo del presente regolamento con la dizione "È fatto divieto" si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 in base al peso del totale del rifiuto abbandonato o conferito erroneamente, di fatto € 25,00 a Kg e comunque € 25 a sanzione minima.

4. I ricorsi e gli scritti difensivi relativi all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni al presente regolamento dovranno essere indirizzati al Dirigente del Servizio competente del Comune di San Vincenzo

#### **Art. 17 - Organi accertatori e gli altri soggetti coinvolti**

Organismo accertatore del procedimento sanzionatorio è individuato nella Polizia Municipale come da "Regolamento dell'Uff. unico di Polizia Municipale di San Vincenzo" **Art. 3 - Finalità del Servizio.**

Nello specifico **Guardie di igiene ambientale** abilitate a tale servizio e nominati da organi competenti.

#### **Art. 18 - Abrogazioni ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

------(o)-----

#### **Ulteriori informazioni su**

<http://sanvincenzo5stelle.altervista.org/blog/rifiuti-sanzione-e-regolamentazione/>

<http://www.sanvincenzo5stelle.altervista.org/trashed.htm>

<http://www.sanvincenzo5stelle.altervista.org/diossine.htm>

<http://www.sanvincenzo5stelle.altervista.org/rsueinceneritori.htm>

<http://www.sanvincenzo5stelle.altervista.org/taresvarieventuali.htm>